

**CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA SU APPARECCHIATURE BIOMEDICHE AD ALTA COMPLESSITA' TECNOLOGICA PER LA DURATA DI 36 MESI – CIG A039952CFD**

Tra

**LA FONDAZIONE IRCCS “ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI”** con sede in Via Venezian, 1 Milano C.F. 80018230153 P.IVA n. 04376350155, in persona del Direttore della s.c. Ingegneria Clinica, Ing. Roberta Pavesi nata a Pavia (PV) il 17 gennaio 1970, Cod. Fiscale PVSRR70A57G388E - di seguito denominata “Fondazione”;

e

**La società Ge Medical Systems Italia Spa**, VIA GALENO 36 – cap 20126 - MILANO (MI), Codice Fiscale n. 93027710016 Partita IVA n. 03663500969, nella persona del Legale Rappresentante – ANTONIO SPERA nato a POTENZA (PZ) il 15/10/1967 di seguito denominata “Impresa aggiudicataria”;

**PREMESSO**

- che con determinazione dirigenziale n. 10 del 22/01/2024 è stata disposta l'aggiudicazione del servizio in parola per l'importo complessivo di € 5.692.881,13 oltre IVA, comprensivo degli oneri per la sicurezza (pari a € 7.200,00);
- che relativamente al lotto 6 il servizio in parola è stato aggiudicato alla Vs. Spett.le Società per un importo complessivo di € 1.055.539,52 oltre IVA, comprensivo degli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, pari a € 600,00 oltre IVA;

**Tutto ciò premesso e considerato quale parte integrante e sostanziale della presente scrittura le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue**

**Art. 1 - Oggetto del contratto**

La Fondazione affida all'Impresa aggiudicataria, che accetta, il servizio in parola, per un periodo di 36 mesi, avente le caratteristiche di cui all'offerta presentata e registrata su piattaforma Sintel, nel rispetto di tutte le disposizioni normative vigenti, nonché nel rispetto di tutte le clausole previste dalla lettera d'invito e dalle direttive impartite dalla stessa Fondazione nel corso della vigenza contrattuale.

Il rapporto contrattuale è regolamentato dal:

- presente contratto;

- lettera d'invito e relativi allegati che, seppur non allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto;
- offerta economica presentata dall'Impresa affidataria, allegata;
- offerta tecnica presentata dall'Impresa aggiudicataria in sede di gara che, seppur non allegata, forma parte integrante e sostanziale del presente contratto;
- gli atti, i regolamenti, gli accordi, le direttive formati nel corso dell'esecuzione del servizio.

#### **Art. 2 Esecuzione del servizio**

L'Impresa affidataria dovrà eseguire il servizio in oggetto a suo completo rischio e sotto la sua totale responsabilità, a norma di quanto disposto dalla lettera d'invito sottoscritta per accettazione dall'Impresa affidataria.

Per gli interventi di manutenzione svolti presso zone classificate, ai fini della tutela dei lavoratori dai rischi derivanti dalle esposizioni a radiazioni ionizzanti, la Ditta si impegna ad ottemperare a quanto previsto dall'articolo 112 del D.Lgs. 101/2020, ove applicabile.

#### **Art. 3 Caratteristiche del servizio**

L'Impresa affidataria assicura con propri mezzi, personale e organizzazione il corretto svolgimento del servizio in parola. L'Impresa aggiudicataria è tenuta ad osservare tutte le leggi che disciplinano i contratti di lavoro, la prevenzione, l'antinfortunistica e le leggi antinquinamento ed ogni altra disposizione concernente il personale di cui alla lettera d'invito e all'offerta tecnica presentata in sede di gara. Il servizio in parola deve essere espletato secondo le specifiche di cui alla lettera d'invito.

#### **Art. 4 Durata**

Il presente contratto ha durata di 36 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2024, con facoltà di recesso in caso di attivazione della convezione di ARIA.

#### **Art. 5 Responsabili**

L'Impresa affidataria indica nella persona di ETTORE BELLINGERI, con la qualifica di Service Account Leader, che avrà mansioni di interfaccia con la Fondazione e rappresenterà l'Impresa affidataria in tutte le fasi del servizio.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto per la Fondazione è l'ing. Michele Proietti della s.c. Ingegneria Clinica.

#### **Art. 6 Corrispettivi**

L'importo complessivo contrattuale oggetto del presente contratto è pari a € 1.055.539,52 oltre IVA, comprensivo degli oneri per la sicurezza propri dell'attività oggetto dell'appalto.

L'importo indicato dall'Impresa affidataria in sede di offerta economica si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

### **Art.7 Liquidazione e pagamenti**

I corrispettivi verranno corrisposti all'Impresa aggiudicataria da parte della Fondazione, secondo le modalità di pagamento di cui all'art. 23 della lettera d'invito. Ciascuna transazione (bonifico bancario o postale) relativa al presente contratto posta in essere dall'impresa aggiudicataria deve riportare il codice CIG assegnato.

### **Art. 8 Tracciabilità dei pagamenti**

Le parti si impegnano, a pena di nullità assoluta del presente contratto, ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.. L'Impresa aggiudicataria si impegna inoltre a comunicare alla Fondazione, con comunicazione inviata contestualmente alla s.c. Gestione Acquisti e alla s.c. Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità della Fondazione, gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La stessa provvede, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Tutti i movimenti finanziari relativi alle presenti forniture devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto all'art. 3 comma 3 della legge 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Ciascuna transazione relativa al presente affidamento posta in essere dall'impresa aggiudicataria deve riportare il Codice identificativo di gara (CIG) ad essa assegnato.

La Fondazione verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente affidamento, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. Pertanto il subappaltatore-subcontraente dovrà inviare alla stazione appaltante copia del proprio contratto, al fine di consentire la verifica sull'inserimento della clausola relativa agli obblighi di tracciabilità.

L'Impresa aggiudicataria e i subappaltatori o eventuali subcontraenti che abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui

alla l. 136/2010, provvedono ad informare contestualmente la Fondazione e la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

#### **Art. 9 Cauzione**

A garanzia della corretta ed integrale esecuzione del servizio l'Impresa aggiudicataria ha presentato, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023, fidejussione bancaria n. S364912460095 del 30/01/2024 relativa all'affidamento del servizio in parola per l'importo di € 59.110,21 (cinquantanovemilacentodieci/21), con durata fino alla avvenuta regolare esecuzione del servizio, come previsto dalla lettera d'invito.

#### **Art. 10 Inadempienze contrattuali e penali**

L'Impresa è responsabile dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali di cui alla lettera d'invito.

Le inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Impresa affidataria del servizio oggetto del presente contratto, comportano l'applicazione di penali così come previsto dall'art. 15 della lettera d'invito.

In caso di inadempimento delle disposizioni contrattuali, la Fondazione può rivalersi senza alcuna formalità ed in qualsiasi momento sulla cauzione prestata ovvero sull'importo delle fatture in attesa di liquidazione.

#### **Art. 11 Assicurazioni e responsabilità dell'Impresa aggiudicataria**

L'impresa aggiudicataria si assume ogni responsabilità sia civile che penale, ai sensi di legge, conseguente all'espletamento di tutti i compiti elencati nella lettera d'invito. A tale scopo l'Impresa aggiudicataria ha prodotto Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi con massimale pari a quanto previsto dall'art. 22 della lettera di invito.

#### **Art. 12 Sicurezza**

L'Impresa aggiudicataria è tenuta al rispetto del D.Lgs. n. 81/2008 e successive integrazioni e modifiche e di tutte le altre leggi e norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni, assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro, disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, igiene del lavoro e subappalti, così come previsto negli atti di gara.

L'Impresa aggiudicataria dovrà curare che il proprio personale che abbia accesso alla Fondazione abbia sempre con sé un documento di identità personale e sia munito, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, di apposita tessera di riconoscimento, rilasciata dalla ditta stessa corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, la qualifica e l'indicazione del datore di lavoro; i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. L'Impresa aggiudicataria, inoltre, si impegna a rispettare quanto sopra relativamente alla tessera identificativa per il personale a qualunque titolo coinvolto nel servizio in oggetto, pena le sanzioni previste dal citato Decreto Legislativo. Si impegna,

infine, ad informare il personale dipendente delle sanzioni previste a suo carico nel caso di mancata esposizione della tessera di riconoscimento.

#### **Art. 13 Cessione del contratto**

Si rinvia a quanto disposto all'art. 19 della lettera d'invito.

#### **Art. 14 Cessione del credito**

Si rinvia a quanto disposto all'art. 20 della lettera d'invito.

#### **Art. 15 Risoluzione del contratto**

Costituiscono motivo di risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, le seguenti ipotesi:

- a) qualora il ritardo nella fornitura del servizio sia tale da rendere la stessa non più di interesse per la Fondazione,
- b) per gravi inadempienze, frode o altro, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto;
- c) in caso concordato preventivo, di fallimento, o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario;
- d) subappalto non autorizzato;
- e) cessione del contratto a terzi;
- f) violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione.

Inoltre il contratto, ai sensi della L. 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e s.m.i., si intende risolto in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità di cui al precedente art. 8 "Tracciabilità dei pagamenti". In ognuna delle ipotesi sopra previste, la Fondazione non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni.

I rimborsi per i danni provocati e le penalità inflitte, saranno trattenuti dalla fattura in pagamento e/o dalla cauzione prestata.

#### **Art. 16 Spese contrattuali e registrazione**

Il contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 1/b parte 2<sup>a</sup> del D.P.R. 131/1986, con oneri a carico del fornitore.

In caso di applicazione di penale, il fornitore si obbliga a comunicare all'Agenzia delle Entrate entro 20 giorni dall'avveramento della condizione l'avvenuta applicazione della penale, ai fini della liquidazione e del pagamento dell'imposta di registro ai sensi dell'art. 21, comma 1, del D.P.R. n. 131/1986, con oneri a carico del fornitore.

In ogni caso, le spese contrattuali di copia, bollo ed eventuale registrazione nonché le spese di esecuzione del contratto ed ogni altro eventuale onere tributario ad eccezione dell'IVA sono a totale carico dell'aggiudicatario.

#### **Art. 17 Patto di integrità dei contratti pubblici regionali**

L'aggiudicatario si impegna a rispettare tutte le prescrizioni e gli obblighi di cui al Patto di integrità dei contratti pubblici regionali approvato con DGR 1299 del 30.01.14 e recepito dalla Fondazione con determinazione del Direttore Generale n. 69 del 14.03.14. Il patto è visionabile sul sito internet [www.istitutotumori.mi.it/fornitori/gareappalto](http://www.istitutotumori.mi.it/fornitori/gareappalto).

#### **Art. 18 Codice di comportamento**

L'aggiudicatario si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave. L'aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta altresì, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, testo vigente, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Fondazione nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

#### **Art. 19 Protezione dei dati personali**

L'Impresa affidataria si impegna a rispettare il Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali.

La Fondazione, in quanto titolare del trattamento, e ai sensi dell'art. 28 c.1 del Regolamento UE 2016/679, individua l'impresa affidataria quale responsabile del trattamento dei dati di cui la stessa verrà a conoscenza, anche accidentalmente, nello svolgimento delle operazioni di installazione, verifica, manutenzione, etc. e di tutte le attività connesse al servizio oggetto del presente contratto, sia operando a distanza che presso la Fondazione. La persona di contatto è il ANTONIO SPERA – RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI.

L'Impresa affidataria è direttamente responsabile per tutte le attività svolte dal proprio personale per finalità connesse all'esecuzione del presente contratto, che possano comportare la conoscenza di dati personali, ed è tenuta a curarne la formazione sul rispetto della riservatezza e del Regolamento sopra citato.

#### **Art. 20 Foro competente**

Per le controversie derivanti dall'interpretazione e/o dall'esecuzione del presente contratto sarà competente il Foro di Milano.

### **Art. 21 Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente richiamato nel presente contratto si rinvia alle disposizioni contenute nella lettera d'invito e relativi allegati sottoscritti per accettazione dall'Impresa affidataria e, in subordine, alla disciplina nazionale e regionale vigente in materia.

L.C.S.

Milano

Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Dei Tumori

**Il Direttore s.c. Ingegneria Clinica**

Ing. Roberta Pavesi

**Ge Medical Systems Italia Spa**

**Il Legale rappresentante**

Antonio Spera

\*\*\*\*\*

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, la ditta dichiara di accettare espressamente le clausole di cui agli artt. 8, 10, 15 e 20 del presente contratto.

All. offerta economica